

**Avv. Stefania Zacheo**  
Via Ungaretti, 8  
74015 Martina Franca (TA)  
Tel. 0804800127 Fax 0802209940  
stefania.zacheo@libero.it - avvstefaniazacheo@pec.it

**TRIBUNALE DI RAVENNA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 CPC**

**con istanza di determinazione delle modalità di notifica ex art. 151**

**c.p.c.**

per **Brigida Antonella**, nata il 02/12/1964 a Martina Franca Cod. Fisc. BRGNNL64T42E986K , rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Zacheo, Cod. Fisc. ZCHSFN65S50E882E, come da mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata in Martina Franca alla Via Ungaretti, 8 presso lo studio del suddetto difensore che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata avvstefaniazacheo@pec.it

**contro**

**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;

**- MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA**

**ROMAGNA- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RAVENNA** in persona del legale rappresentante p.t.,

**- MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TARANTO**, in persona del legale rappresentante p.t.,



**Avv. Stefania Zacheo**

Via Ungaretti, 8

74015 Martina Franca (TA)

Tel. 0804800127 Fax 0802209940

stefania.zacheo@libero.it - avvstefaniazacheo@pec.it

tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, in Bologna

(BO) alla via Guido Reni n. 4 – Cap 40125;

e nei confronti di tutti i docenti, appartenenti alla classe di concorso

A019-Discipline Giuridiche ed Economiche, immessi in ruolo a seguito

del Piano straordinario di assunzioni di cui alla l. 107/2015 coinvolti nel

piano di mobilità previsto per l'a.s. 2016/2017, i quali, per l'ipotesi di

accoglimento del presente ricorso, potrebbero risultare scavalcati in

graduatoria e per punteggio dalla ricorrente

**premessato che**

- la ricorrente, residente in **Martina Franca (TA)**, ha superato

il concorso ordinario per esami e titoli **ai fini abilitanti e per l'accesso**

**ai ruoli** del personale docente nelle scuole ed Istituti di Istruzione

Secondaria di II grado, bandito con D.M. 23 marzo 1990 conseguendo

l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso Discipline

Giuridiche ed Economiche;

- inserita nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui

all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.

296, ss, è stata assunta a tempo indeterminato dal Ministero resistente

nell'anno scolastico 2015/2016 e con decorrenza dal 01/09/2015, quale

docente di scuola secondaria di II Grado, **ai sensi di quanto disposto**

**dagli artt. 96 lett. b e 98 lett. b l. 107/2015**, con punteggio **50**;

- **per l'as 2015/2016** le è stata provvisoriamente assegnato un posto

nella Regione Puglia, Ambito 0022, Provincia di Taranto, Comune di

Martina Franca;



**Avv. Stefania Zacheo**  
Via Ungaretti, 8  
74015 Martina Franca (TA)  
Tel. 0804800127 Fax 0802209940  
stefania.zacheo@libero.it - avvstefaniazacheo@pec.it

- **per l'anno scolastico 2016/2017** ha partecipato alla **mobilità territoriale obbligatoria di cui all'art 1 comma 108 l. 107/2015, per l'assegnazione di sede con validità triennale**, concorrendo in ambito nazionale su posto comune classe di concorso A019 **Discipline Giuridiche ed Economiche (fase C)**;

- invero, Il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a. t .a. per l'a. s.

2016/2017 sottoscritto in data 08/04/2016 ha disciplinato la mobilità del personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; la ordinanza MIUR n. 241/2016, di pari data ne ha recepito il contenuto e ha definito le modalità di applicazione delle disposizioni contrattuali;

- le operazioni di mobilità vengono collocate in quattro distinte fasi tra loro successive (art. 6 ccnl integrativo mobilità): le fasi A, B,C,D.

**alla fase A** partecipano i dipendenti assunti entro il '14/15 che **possono fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti con il piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE.**

Ancora, gli assunti nell' a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria.

A questa fase partecipano anche **docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell' articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 senza sede definitiva (art. 2 CCN)** Questi docenti al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità.

**alla fase B** partecipano:

- gli assunti entro il '14/15 che **possono** proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e



**Avv. Stefania Zacheo**

Via Ungaretti, 8

74015 Martina Franca (TA)

Tel. 0804800127 Fax 0802209940

stefania.zacheo@libero.it - avvstefaniazacheo@pec.it

disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A **(B1 e B2) anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;**

- gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle **Graduatorie di Merito del Concorso 2012** che **potranno ottenere la sede definitiva nell'ambito di prima nomina (B3)**

**alla fase C partecipano: gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.** La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.

- la ricorrente presentava domanda di mobilità esprimendo quale prima preferenza l'ambito Puglia 0022, provincia di Taranto;

- all'esito delle operazioni di mobilità è stata assegnata alla Regione Emilia Romagna, Ambito 0017, provincia di Ravenna, distante oltre 700 km dalla sede di residenza (v. mail di notifica allegata), con punti 19, come risulta dal bollettino dei trasferimenti interprovinciali pubblicato dall'Ufficio Regionale resistente in <http://www.ra.istruzioneer.it/2016/08/movimenti-scuola-secondaria-di-ii-grado-fase-bc-e-d/>.

- Come risulta dal Bollettino dei trasferimenti interprovinciali, di cui sopra e dall'elenco dei movimenti provincia Taranto pubblicato dall'Ufficio Provinciale di Taranto, che si allega, nell'ambito Puglia 0022, per il quale spettano alla ricorrente ulteriori punti 6 per il ricongiungimento al coniuge, così come in altri ambiti indicati dalla stessa nella domanda, sono stati assegnati posti in classe di concorso



A 019 a candidati in fase B 1 e B3, questi ultimi pur con punteggio di gran lunga inferiore a quello della ricorrente, come Locorotondo Lucia, Ambito Puglia 0022 punteggio 15 (B3); Mura Loredana, Ambito Puglia 0005, punteggio 12 (B3), D'Isanto Federica, Ambito Puglia 0011, punteggio 5 (B3), Voltarella Rosa, punteggio 15, Ambito Puglia 009; L'assegnazione della ricorrente all'Ambito Emilia Romagna, Provincia di Ravenna è illegittima e ingiusta e gravemente lesiva dei diritti dell'odierna ricorrente per i motivi che di seguito si espongono.

**- Inefficacia della ordinanza MIUR 241/2016**

La O.M. 241/2016, atto amministrativo generale, è al momento sospesa - con efficacia ex tunc - per effetto di ordinanza cautelare del TAR Lazio del **14/07/2016** nel giudizio rg n. **6780/2016** che ha accolto la istanza di sospensione di detto atto nella parte in cui prevede **deroghe e posizioni di privilegio e disparità di trattamento;**

- per la sua funzione anticipatoria degli effetti della decisione sul merito- l'ordinanza cautelare di sospensione emanata ai sensi degli artt. 21 e 33 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, pur essendo provvisoria e temporanea, priva di efficacia **ex tunc** gli atti impugnati con conseguenze corrispondenti a quelle proprie delle pronunce d'annullamento: quando la pronuncia di annullamento ha efficacia erga omnes, la sospensione in via cautelare opera ugualmente erga omnes (così TAR CAMPANIA 9/7/2007 N. 6586) e la sua efficacia si estende a **tutti i** destinatari dell'atto - anche se non parti del giudizio in cui è



**Avv. Stefania Zacheo**

Via Ungaretti, 8

74015 Martina Franca (TA)

Tel. 0804800127 Fax 0802209940

stefania.zacheo@libero.it - avvstefaniazacheo@pec.it

pronunciata- non potendosi differenziare tra casi in cui l'ordinanza abbia effetti e casi in cui non ne abbia trattandosi di atto avente pluralità di destinatari ed affetto da vizi di validità che ne inficiano il contenuto in modo indivisibile per tutti (ad es. Cass., sez. I, 13-03-1998, n. 2734);

- ma anche ove la ordinanza ministeriale che ha recepito le disposizioni del contratto collettivo indicato - si ritenesse efficace nei confronti della ricorrente - deve essere disapplicata dal giudice oggi adito nell'esercizio del potere di cui all'art. 5 l. n. 2248 del 1865, All. E.  
- la procedura di mobilità disciplinata infatti prevede posizioni di privilegio a favore dei docenti ammessi alle Fasi A ed alle Fasi B della mobilità e disparità di trattamento non assistite da alcun criterio di razionalità.

Invero, agli assunti nell'as. 2014/2015 è concesso di partecipare alla mobilità territoriale in deroga in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 29; gli assunti da Graduatoria di Concorso 2012 possono confermare la titolarità nell'ambito di nomina (B1) ovvero partecipare a mobilità interprovinciale (fase D); **gli assunti da GAE nell'as. 2015/2016** (come la ricorrente) devono obbligatoriamente partecipare a mobilità territoriale in ambito nazionale per l'assegnazione di sede con validità triennale partecipando alla mobilità in una fase successiva rispetto alle precedenti con gli esiti, per quanto attiene la ricorrente, di cui si è detto



sopra.

La procedura di mobilità viola la normativa primaria di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione e che impongono un criterio di razionalità nelle differenziazioni, qui insussistente ed il buon andamento e la imparzialità della amministrazione;

Non sussiste infatti alcun criterio di razionalità che assista la differenziazione (con le deroghe e i privilegi concessi agli uni piuttosto che agli altri) tra docenti assunti nel 2014/2015 rispetto agli assunti nel 2015/2016 e ancor meno tra gli assunti da Graduatorie del Concorso 2012 - graduatoria di idonei non vincitori di concorso non abilitante - e docenti assunti da Gae tra cui vi sono docenti, come la ricorrente, vincitori di concorso per l'accesso ai ruoli e abilitante;

### **3) Violazione direttiva 1999/70 CE - Viol. art. 40 d.lgs. 165/01**

Al fine della graduatoria degli aventi diritto al trasferimento interprovinciale, al CCNI di cui si è detto è stata allegata la tabella valutazione titoli dove si prevede al punto 1 che per ogni anno di servizio dopo la nomina del ruolo sono attribuiti punti 6 e per ogni anno di servizio preruolo punti 3.

La ricorrente ha prestato servizio presso la scuola Pitagora, istituto professionale per l'industria e l'artigianato, con sede in Taranto, istituto legalmente riconosciuto, nell' anno 1994 e nell'anno 1995.

Nelle note comuni riportate in calce alla tabella si dispone tuttavia che il servizio prestato nelle scuole paritarie **non è valutabile**.

Pertanto la ricorrente non ha potuto avvalersi, ai fini del punteggio nella



graduatoria di mobilità, del servizio prestato (art. 3 o.m. 241/2016 commi 16 e 17).

Deve preliminarmente rilevarsi che non appare congruo equiparare il servizio reso nelle scuole paritarie a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento, al fine di ottenere l'immissione in ruolo, come è stato per la ricorrente, per cui (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO, APPROVATA CON D.M 27 DEL 15 MARZO 2007 E INTEGRATA CON D.M. 78 DEL 25 SETTEMBRE 2007 (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296) a tali fini il servizio prestato presso la scuola di istruzione secondaria legalmente riconosciuta è stato valutato e poi non valutarlo ai fini della mobilità.

Inoltre, stante la valutazione del periodo successivo all'assunzione in ruolo ai fini della mobilità quale titolo per anzianità di servizio, la mancata valutazione del servizio pre - ruolo svolto presso le scuole paritarie contrasta con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato affermato dalla legislazione europea sin dalla direttiva 1999/70/CE clausola 4, dove si prevede che "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i





**Avv. Stefania Zacheo**

Via Ungaretti, 8

74015 Martina Franca (TA)

Tel. 0804800127 Fax 0802209940

stefania.zacheo@libero.it - avvstefaniazacheo@pec.it

lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo

indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo

di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”

Tali motivazioni non sussistono.

Tanto più che la Legge 10 Marzo 2000, n. 62 (*“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”*), al suo art. 1, comma 1, prevede che *“Il sistema nazionale di istruzione ... omissis ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”*, **riconoscendo** al successivo comma 3 che le scuole paritarie svolgono un *“servizio pubblico”*.

Il divieto di valutazione dei servizi pre ruolo prestati nelle scuole paritarie contrasta pertanto con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato e devono pertanto essere disapplicare le norme comuni di cui alla tabella valutazione titoli allegata al CCNI mobilità 2016/2017 *in parte qua* ex artt. 1339, 1418/1419 cod. civ. e 40 comma 1 d.lgs. 165/2001.

La ricorrente pertanto ha diritto alla valutazione dei titoli di anzianità alla stessa spettanti considerando anche il servizio prestato nell'istituto scolastico legalmente riconosciuto di cui sopra, per un totale complessivo di punti 25 (+ 6 per l'ambito di ricongiungimento al coniuge). Tale punteggio consente l'assegnazione dell'ambito prescelto indicato come prima preferenza nel quale in fase C risultano assegnatari di posti candidati con punti 22 o comunque in



**Avv. Stefania Zacheo**

Via Ungaretti, 8

74015 Martina Franca (TA)

Tel. 0804800127 Fax 0802209940

stefania.zacheo@libero.it - avvstefaniazacheo@pec.it

ambito vinciniore, secondo le preferenze indicate.

La ricorrente pertanto intende adire il Tribunale con ricorso ordinario per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI:

- voglia il Tribunale adito, preso atto della inefficacia delle norme di cui all'OM 241/2016 ovvero previa disapplicazione della stessa ordinanza, nella parte in cui introduce disparità di trattamento e situazioni di privilegio, disapplicare le norme comuni di cui alla tabella valutazione titoli allegata al CCNI mobilità 2016/2017 nella parte in cui escludono il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie ex artt. 1339, 1418/1419 cod. civ. e 40 comma 1 d.lgs. 165/2001;

dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia della assegnazione della ricorrente all'ambito Emilia Romagna 0017 e disporre l'assegnazione della stessa all'ambito Puglia 0022 o ad altro viciniore

- Nel tempo occorrente a far valere il diritto in via ordinaria vi è fondato motivo di ritenere che lo stesso sia minacciato da pregiudizio irreparabile per il trasferimento della ricorrente in una sede ubicata a grande distanza da quella in cui risiedono il coniuge, i figli minori, e i genitori, Grazia Lodeserto e Giuseppe Brigida, in precarie condizioni di salute come dimostrato dalla documentazione allegata. Nè per le condizioni reddituali che risultano dalla allegata documentazione fiscale sarebbe possibile un trasferimento in Emilia Romagna dell'intero nucleo familiare.

tanto premesso

la sig.ra Brigida, come sopra rappresentata e difesa,



**Avv. Stefania Zacheo**  
Via Ungaretti, 8  
74015 Martina Franca (TA)  
Tel. 0804800127 Fax 0802209940  
stefania.zacheo@libero.it - avvstefaniazacheo@pec.it

**chiede**

che il Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 700 e 669 bis ss c.p.c., voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e .con provvedimento d'urgenza, disporre la sospensione del trasferimento della ricorrente nell'ambito Emilia Romagna 0017 e la assegnazione della stessa all'ambito Puglia 0022, ovvero disporre i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, fissando altresì termine per la introduzione dello stesso.

Con vittoria di spese e competenze legali.

Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Si allega:

1. procura
2. contratto di lavoro
3. o.m. 241/2016
4. domanda di mobilità
5. ordinanza Tar Lazio N. 04720/2016
6. Elenco trasferimenti provincia Taranto
7. certificato di servizio Istituto Pitagora
8. verbale INPS Grazia Lodeserto
9. verbale INPS Giuseppe Brigida



**Avv. Stefania Zacheo**

Via Ungaretti, 8

74015 Martina Franca (TA)

Tel. 0804800127 Fax 0802209940

stefania.zacheo@libero.it - avvstefaniazacheo@pec.it

10. mail MIUR del 13/08/2016

Taranto - Ravenna, 4/11/2016

avv. Stefania Zacheo

**Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto Avv. Stefania Zacheo, procuratore e difensore della sig.ra Brigida Antonella, giusta procura in calce al presente ricorso sopra trascritto

**Premesso che**

-Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso come sopra trascritto deve essere notificato a tutti i docenti ritenuti potenzialmente controinteressati, ossia coloro che, in virtù della disapplicazione della o.m. 241/2016 nella parte in cui prevede privilegi e deroghe ovvero della accertata valutabilità in favore della ricorrente del servizio pre ruolo prestato potrebbero risultare scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente

**Rilevato che**

-La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in tutti i Comuni italiani ed arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per il ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso

**Considerato che**

-Il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello in via telematica;

**ciò premesso**

-Il sottoscritto avvocato fa istanza affinché Codesto Ecc.mo Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U, voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

**1)quanto ai potenziali controinteressati evocati in**



**Avv. Stefania Zacheo**

Via Ungaretti, 8

74015 Martina Franca (TA)

Tel. 0804800127 Fax 0802209940

stefania.zacheo@libero.it - avvstefaniazacheo@pec.it

**giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet del M.I.U.R. nella parte all'uopo dedicata;

**2)quanto alle Amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della Legge n. 53/1994

Martina Franca - Ravenna, 4/11/2016

avv. Stefania Zacheo

